

COORDINAMENTO
DELLA FINANZA PUBBLICA

Regione Puglia

Legge Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, recante «Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia»

Corte Costituzionale, sentenza n. 262/2012

(Coordinamento della finanza pubblica - Riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza - Riduzione delle spese per missioni - Esclusione dall'ambito di applicazione degli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato senza disporre ulteriori tagli volti a compensare le minori riduzioni - Illegittimità)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, recante "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia")

È fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, della legge regionale (art. 9, comma 1) secondo cui la riduzione della spesa per incarichi di studio e di consulenza prevista dalla legge statale non si applica agli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato e agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia. Tale disposizione, infatti, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La Corte Costituzionale in proposito ha ribadito che benché le Regioni non siano tenute ad adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa individuate dalla normativa statale, le stesse devono conseguire comunque un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali, e quindi, all'occorrenza, disporre una diversa modulazione delle percentuali di riduzione (sentenze n. 182 del 2011 e n. 139 del 2012). La norma impugnata è dunque illegittima in quando non sono disposti ulteriori tagli volti a compensare le minori riduzioni di spesa derivanti dall'esclusione, dal novero delle spese da contrarre, di quelle corrispondenti agli incarichi gravanti sulle risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della regione Puglia».

Per le stesse ragioni la Corte Costituzionale dichiara fondata l'analogha questione della norma regionale (art. 10, comma 1), che stabilisce la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza escludendo dall'ambito della sua applicabilità le spese gravanti su risorse del bilancio vincolato, senza contestualmente indicare, l'adozione di misure compensative.

È parimenti fondata, per violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale (art. 11, comma 1) che stabilisce la riduzione delle spese per missioni in misura identica a quella imposta

dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendo tuttavia le spese per le missioni gravanti su risorse del bilancio vincolato, le spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, le missioni necessarie per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali. Anche in questo caso, infatti, la Regione avrebbe dovuto indicare le ulteriori misure di risparmio funzionali a garantire il rispetto del saldo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzione così come previste dalla citata norma statale.

Per gli stessi motivi è fondata anche la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 13, comma 1) che applica la medesima riduzione della spesa per i contratti di lavoro flessibili e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa stabilita dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendo tuttavia i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato.

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione Sardegna

Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, recante "Norme in materia di organizzazione e personale"

Corte Costituzionale, sentenza n. 212/2012

(Impiego pubblico - Consorzi di bonifica - Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Disposizioni varie sul precariato - Esonero dal servizio - Sanità pubblica)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1, 5, 6, commi da 1 a 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 recante: "Norme in materia di organizzazione e personale").

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16. La disposizione censurata, che prevede l'assunzione presso i consorzi di bonifica del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, viola il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, in virtù del quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

È illegittimo, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, che disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2012 del «progetto SIADARS per la rea-

lizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato», comporta una spesa attuativa che il legislatore regionale non ha quantificato, senza prevedere la necessaria copertura finanziaria.

È illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, che prevede un incremento di 20 unità della dotazione organica del Corpo forestale regionale. Detta disposizione si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, senza che nel contesto normativo regionale sia rinvenibile alcuna misura compensativa dell'aumento della pianta organica.

È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 22-bis, comma 3, lettera b), della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), così come introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16. La disposizione censurata, infatti, dispone l'accesso senza concorso alla qualifica di dirigente del Corpo forestale a favore di chi, pur non rivestendo tale qualifica, sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e sia titolare di un incarico dirigenziale da più di quattro anni in virtù di quanto disposto dall'art. 73, comma 4-ter, della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

È dichiarato illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 per le medesime ragioni poste a base della sentenza n. 30 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della misura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui all'art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2011), di cui la nuova disposizione detta la disciplina di attuazione.

È illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione l'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, che disponendo uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale, non richiama il limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale ultima disposizione, che esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2011, consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La norma regionale impugnata, consentendo alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportano una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio, quindi, è invasiva della potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

È illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16. La norma

impugnata, in base alla quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio con conseguente sospensione dell'obbligazione lavorativa e sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, contrasta con la disciplina statale dell'istituto, contenuta nell'art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133. La disciplina statale, infatti, assicura al dipendente che chieda ed ottenga di essere esonerato dal servizio, esclusivamente il 50 per cento di quello che sarebbe stato il trattamento economico che avrebbe percepito continuando ad eseguire regolarmente la propria prestazione lavorativa, non prevedendo alcun incentivo economico a favore di chi chieda di accedere all'istituto. È illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, perché, ponendosi in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, prevede una stabilizzazione del personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità.

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, promossa in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), perché la censura difetta di adeguata e specifica argomentazione, limitandosi il ricorrente ad affermare che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alle materie rispetto alle quali la Regione può legiferare, senza specificare quale sarebbe la materia alla quale appartengono le disposizioni censurate, e investendo una pluralità di disposizioni regionali, di oggetto vario, senza contenere una motivazione specifica dell'asserita illegittimità di ciascuna.

Parimenti, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, che introducendo il comma 4-bis nell'art. 28 della legge Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta la disciplina generale relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, né in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché consentendo solo la temporanea assegnazione di mansioni superiori, scaduta la quale il dipendente sarà tenuto a riassumere le mansioni proprie della categoria di appartenenza, non introduce un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali che prescindendo dallo svolgimento di un concorso pubblico, né in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, perché la disposizione non può essere qualificata come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione, che, di per sé stessa, non determina alcun incremento della spesa. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, promossa in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, che ha introdotto nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22-*bis*, rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del comma 3 della stessa disposizione, che prevede l'attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale, non essendo riscontrabile alcun accesso senza concorso ad una superiore qualifica, ma essendosi il legislatore regionale limitato, nel momento in cui ha istituito la dirigenza del Corpo forestale, a prevedere, non irragionevolmente, che in tale categoria confluiscono quanti, nella vigenza del precedente assetto, già possedessero la doppia qualifica di appartenente al Corpo e di dirigente. Infine, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), censurati per contenere misura di stabilizzazione dei lavoratori precari, per difetto di argomentazioni a sostegno riferibili al contenuto di tali norme.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Abruzzo

38

Legge della Regione legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca «Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)».

Corte Costituzionale, sentenza n. 161/2012

(Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Gestione delle IPAB nella fase transitoria - Generale divieto di ampliare la dotazione organica e di assumere personale a tempo indeterminato - Previsione di una deroga - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale)

(Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria precedente l'approvazione del regolamento delle costituende ASP - Possibilità di superare eventuali carenze di personale mediante specifiche selezioni - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale)

(Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria - Temporanea assegnazione del personale dipendente e dei patrimoni delle Istituzioni al Comune affidatario delle procedure di estinzione - Contrasto con la normativa

statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2; 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 11, commi 8 e 9, e 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca «Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri)

Sono incostituzionali le norme regionali (art. 5, comma 2, e art. 15, comma 4) che consentono alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sottoposte a riordino e alle Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) di incrementare la dotazione organica, senza operare il necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie, limitandosi a far salva la "compatibilità con le disposizioni di bilancio". Esse si pongono in contrasto con il principio fondamentale in materia di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 12 del 2008, che impone specifici limiti e divieti agli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Sono incostituzionali le disposizioni regionali (art. 6, commi 3 e 4) che stabiliscono che il personale dipendente ed i patrimoni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza siano assegnati temporaneamente ed in posizione soprannumeraria ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso cui tali istituzioni perseguivano i loro fini istituzionali. La posizione soprannumeraria, infatti, non può evitare l'incremento degli oneri del personale e la violazione delle percentuali in relazione alle quali l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 fissa i limiti strutturali per la gestione di detta categoria di spesa. Ne consegue la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Sardegna

Legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011".

Corte Costituzionale, sentenza n. 158/2012

(Impiego pubblico - Piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali - Finanziamento e realizzazione - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia con-

corrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011)).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqüies* della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, per violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica contenuti all'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Le disposizioni censurate, volte a finanziare e realizzare il piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali, infatti, non sono conformi ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che anche le Regioni a statuto speciale sono tenute a rispettare. L'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, ispirato a finalità di contenimento della spesa, non consente infatti una stabilizzazione pura e semplice (ancorché previa selezione attitudinale), bensì esclusivamente l'assunzione a seguito dell'espletamento di pubblico concorso con riserva di posti, per accedere al quale è necessaria un'anzianità di servizio non per la durata di trenta mesi, come previsto dalla legge della Regione autonoma Sardegna, ma per quella, più ampia, di trentasei mesi (cfr. sentenze nn. 229 e 69 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione. A giudizio della Corte, la disposizione censurata realizza, in sostanza, un'ipotesi di stabilizzazione di personale precario. Sia l'ampia riserva di posti (pari al 40% del totale) in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio, sia, infine, la limitazione ai soli «titoli e colloquio» delle prove concorsuali con esenzione dei riservatari dall'espletamento di eventuali prove di preselezione, inducono ad escludere che lo svolgimento dei concorsi disciplinati dalla disposizione censurata sia governato dal principio della *par condicio* fra i vari concorrenti. Il mancato rispetto di detto principio vizia la procedura di selezione dei migliori aspiranti, rendendola non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità di trasparenza ed efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione.

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, sollevata in riferimento all'articolo 97 della Costituzione. La disposizione regionale impugnata, infatti, determina il transito *ope legis* di una determinata aliquota di dipendenti regionali aventi certi requisiti da una categoria contrattuale a quella superiore, in assenza di pubblico concorso. Conseguentemente, è fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-*bis*, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, in quanto la normativa in esso prevista - lo svolgimento di corsi-concorso - è funzionale alla progressione di carriera di cui al precedente comma 3,

ricorrendo così le condizioni per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità conseguenziale di tale disposizione.

(a cura di Carla Faina)

Regione Calabria

Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, recante "Istituzione del Centro Regionale Sangue".

Corte Costituzionale, sentenza n. 129/2012

(Sanità pubblica - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Carattere vincolante del piano di rientro, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale).

(Sanità pubblica - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Attribuzione alla Giunta regionale di competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario e conseguente ostacolo all'attuazione del Piano di rientro - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario *ad acta*, lesiva della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale).

(Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Quantificazione e copertura degli oneri di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Indicazione di una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, nonché mancata quantificazione e copertura degli oneri per gli anni successivi al 2011 - Carenza dei requisiti a garanzia della chiarezza e solidità del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove spese - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, recante "Istituzione del Centro Regionale Sangue", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine ad una disposizione impugnata la cui efficacia sia stata sospesa da una disposizione regionale successiva: infatti, tale modifica, che non abroga la disposizione impugnata, non ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente (in senso analogo, cfr. sentenza n. 333/2010).

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni regionali (artt. 1, 2, 4, primo comma, 5, 10, secondo comma, e 13) della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 che istituiscono in Calabria il Centro regionale sangue. L'istituzione di detto Centro non è infatti contemplata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario (accordo del 17/12/2009), il cui carattere vincolante è sancito sia dall'art. 1, comma 796, lett. b),

della legge n. 296 del 2006, sia dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, che costituiscono espressione di principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di correlati principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto le menzionate disposizioni regionali, ponendosi in contrasto con principi di coordinamento della finanza pubblica, violano l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 163/2011).

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni regionali (artt. 1, secondo comma, 4, primo comma, e 10, secondo comma) che demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti che interferiscono con l'esercizio delle funzioni del commissario *ad acta*. Tali disposizioni regionali, infatti, essendo dirette a realizzare un intervento che aggrava il disavanzo sanitario della Regione, ostacolano l'attuazione del piano di rientro e, di conseguenza, l'esecuzione del mandato commissariale (in relazione all'esercizio del potere sostitutivo statale e alla necessità che le funzioni amministrative del commissario siano «poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali», v. la sentenza n. 78/2011).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, l'art. 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. La norma censurata, infatti, da un lato indica una somma sicuramente insufficiente per coprire le spese per il funzionamento del Centro Regionale Sangue ivi previsto, incluse quelle per il personale; dall'altro, non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, né specifica i relativi mezzi di copertura (sul principio secondo il quale «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si ispira», cfr. sentenze n. 106/2011, n. 141/2010 e n. 100/2010; sulla necessità che la copertura di nuove spese sia «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri», cfr. sentenza n. 272/2011).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante “Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”

Corte Costituzionale, sentenza n. 91/2012

(Sanità pubblica - Posti letto delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle Residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA) - Determinazione secondo specifici parametri recepiti nel “Piano di rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011” di cui all’Accordo del 29 novembre 2011 - Previsione possibilità di attivare posti letto nell’ambito delle strutture stesse in deroga ai parametri fissati - Contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale).

(Sanità Pubblica - Aziende sanitarie locali e IRCCS - Divieto per gli anni 2010-2012 di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti dalla data di entrata in vigore della legge (c.d. blocco del turn-over) - Mancata inclusione, fra i destinatari del vincolo di assunzione, delle aziende ospedaliero-universitarie - Lamentata alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di rientro, nel cui ambito erano stati computati anche i risparmi derivanti dal blocco del turn-over per le aziende ospedaliero-universitarie - Asserita violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Erronea interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria)

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, nella parte in cui prevede che gli specifici parametri inerenti ai posti letto per le RSA e per le RSSA, accolti nel Piano di rientro, possono essere unilateralmente derogati, peraltro senza neppure individuare entro quali limiti tali deroghe siano consentite, in quanto si pone in contrasto con il Piano di rientro e quindi con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica contenuti all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 (in tema di coordinamento della finanza pubblica, v. sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011; n. 100 del 2010 e n. 52 del 2010; sul contenimento dei disavanzi sanitari, v. sentenza n. 193 del 2007; sul funzionamento del complessivo servizio sanitario, v. sentenza n. 98 del 2007). Non è fondata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011, che esclude dal novero degli enti automaticamente assoggettati, per unilaterale volontà della Regione, alla misura del blocco del *turn-over* anche le aziende ospedaliero-universitarie. Infatti, il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che impone l'osservanza dei Piani di rientro oggetto di accordo, non può essere realizzato, con riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, in violazione dell'autonomia universitaria, costituzionalmente tutelata all'art. 33 della Costituzione (v. anche sentenza n. 68 del 2011). Pertanto, le misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al Piano di rientro concordato con lo Stato dovranno essere individuate, quanto alle suddette aziende ospedaliero-universitarie, mediante appositi protocolli d'intesa fra la Regione e le specifiche Università.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Molise

Legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 recante: "Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità montane".

Corte Costituzionale, sentenza n. 51/2012

(Impiego pubblico – bilancio e contabilità pubblica)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 10, della legge regionale del Molise 24 marzo 2011, n. 6, recante "Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane").

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1 della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che consente, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale, la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili delle sopresse Comunità montane, per violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

La Corte Costituzionale al riguardo ha ribadito che violano l'art. 97 della Costituzione le disposizioni regionali che prevedono procedure di stabilizzazione di personale impegnato in lavori socialmente utili senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione e senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti che giustifichino deroghe al principio del concorso pubblico (cfr. sentenze n. 108, n. 68 e n. 67 del 2011, n. 267 e n. 195 del 2010, n. 293 del 2009) o in relazione a specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (cfr. sentenza n. 68 del 2011). Inoltre, la Corte ha affermato che la necessità del ricorso al concorso pubblico sussiste sia nelle ipotesi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, sia nei casi di trasformazione di rapporti non di ruolo non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 11, comma 10, che prevede la destinazione da parte della Regione di risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso le sopresse Comunità montane, per violazione dell'art. 117, comma 3, in quanto si pone in contrasto con principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Quest'ultimo - stabilendo che le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale - oltre a prevedere procedure concorsuali per le possibili assunzioni, fissa limiti «qualitativi», nonché «quantitativi» al possibile riassorbimento di lavoratori cosiddetti precari nel pubblico impiego, limiti che costituiscono, per tutte le amministrazioni pubbliche, presupposti legittimanti e non superabili per la stabilizzazione. La norma impugnata, diversamente, non prevede procedure selettive, ma bensì la stabilizzazione generalizzata dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili in servizio presso le sopresse Comunità montane, senza stabilire, quindi, i requisiti di cui devono essere in possesso questi ultimi e, comunque, al di fuori dei limiti previsti dal legislatore statale per il possibile riassorbimento del precariato nel pubblico impiego.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Molise

Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, recante “Legge finanziaria regionale 2011”

Corte Costituzionale, sentenza n. 33/2012

(Sanità pubblica - Impiego pubblico - Reclutamento di nuove unità di personale sanitario - Contrasto con la normativa statale che esclude tale possibilità per le Regioni state sottoposte a piani di rientro e commissariate - Violazione di principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comm13, lettere a) e c) e comma 41, lettera o) della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011)).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. La norma impugnata, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, viola l'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, secondo cui per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario *ad acta*.

(a cura di Carla Faina)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 32/2012

(Sanità pubblica - Interventi (sanitari e non) di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto - Agevolazioni tariffarie in favore dei residenti nella Regione, finanziate con risorse del fondo sanitario destinate al funzionamento del SUEM 118 - Introduzione di una misura di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua)

(Sanità pubblica - Interventi di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto - Prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale - Asserita violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011")

È fondata la questione di legittimità dell'art. 75, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, sollevata con riferimento all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione impugnata prevede che la Giunta regionale, sentito il SASA - CNAS, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; disponendo per i residenti nella Regione Abruzzo una riduzione della tariffa nella misura che verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende sanitarie locali. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'agevolazione ai residenti prevista dalla disposizione in esame, finanziata con risorse del fondo sanitario, configura una misura di assistenza supplementare in contrasto con l'obiettivo del Piano di rientro di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione in data 6 marzo 2007, volto a riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza e la gestione corrente per il perseguimento del pareggio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Pertanto, sussiste la lesione di un principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 163 del 2011).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, sollevata con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. La disposizione, che assicura interventi di soccorso ed elisoccorso non previsti su tutto il territorio nazionale e costituenti prestazioni ulteriori rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), è legittima in quanto gli interventi previsti - stando alla formulazione letterale della norma - «devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», e dunque non comportano alcuna eccedenza rispetto a quanto disciplinato con legge statale.

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione Sardegna

Legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 recante "Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale".

Corte Costituzionale, sentenza n. 229/2011

(Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità territoriale - Comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica delle richieste di modifica degli obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - Invio della comunicazione entro il 30 settembre di ciascun anno e in via transitoria, entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Contrasto con le disposizioni statali sui termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica - Violazione della normativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 recante "Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (con assorbimento delle ulteriori questioni), dell'art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 che prevede che gli enti locali possono trasmettere all'Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun anno (comma 1) e, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali possono trasmettere le suddette richieste di modifica entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale (comma 2). Sul punto la Corte Costituzionale rileva che non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla normativa statale ed espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. La competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica può logicamente dedursi proprio dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica specie in un ambito - come quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. La Consulta aggiunge che ove si ammettessero dei tempi non coordinati delle attività di monitoraggio - strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - si provocherebbero delle difficoltà operative e un'incompletezza della visione d'insieme che impedirebbe il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Toscana

Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 recante "Legge finanziaria per l'anno 2011".

Corte Costituzionale, sentenza n. 182/2011

(Coordinamento della finanza pubblica - Riduzione delle spese di funzionamento della Regione in misura diversa (ed inferiore) rispetto a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legge n. 78/2010 - Materia di competenza concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione - Obbligo, per il legislatore statale, di rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali - Non fondatezza)

(Coordinamento della finanza pubblica - Obbligo per gli enti del servizio sanitario regionale di rispettare il tetto di spesa previsto per il personale dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009 - Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 12, comma 2, lett.b) della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, recante "Legge finanziaria per l'anno 2011").

L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana prevede una riduzione delle spese di funzionamento diversa (ed inferiore) rispetto a quella prescritta dall'art. 6 del decreto legge n. 78/2010 il quale stabilisce che le tipologie di spesa, oggetto delle misure di contenimento, vengano sottoposte a riduzioni percentuali definite e puntuali. Secondo il Governo, il legislatore regionale, così disponendo, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale rileva, in via preliminare, che il legislatore statale, con una "disciplina di principio", può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (cfr. sentenza n. 36/2004 e n. 417/2005). Questi vincoli, però, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, devono riguardare «l'entità del disavanzo di parte corrente oppure, ma solo "in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale", la crescita della spesa corrente». In altri termini, secondo i giudici costituzionali, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 417/2005 e n. 36/2004; si vedano anche le sentenze n. 88/2006 e n. 449/2005). Sulla scorta delle suesposte argomentazioni la Corte ha rigettato la censura di illegittimità costituzionale ritenendo che la norma impugnata non è contraria a quella interposta assunta nel significato che correttamente la Regione le ha attribuito e che, pertanto, l'infondatezza della questione deriva dall'erroneità del presupposto interpretativo (delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010) posto a base del ricorso.

L'art. 12, comma 2, lett. b), della legge in esame, fissa il tetto di spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2011 facendo riferimento alla spesa dell'anno 2006. Secondo il Governo la disposizio-

ne regionale non è coerente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo cui le spese di personale del servizio sanitario non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e, pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge in esame per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Sul punto i giudici costituzionali rilevano, in via preliminare, che la spesa per il personale costituisca una delle voci principali del bilancio regionale sia per il peso preponderante che vi riveste sia per la storica ritrosia delle Regioni a porvi adeguati limiti. Sulla scorta di questa premessa la Corte ritiene, pertanto, proporzionata la valutazione del legislatore statale, sottesa alla norma interposta, dell'inefficacia, ai fini della riduzione del debito pubblico, di eventuali e assai improbabili misure regionali alternative (cfr. sentenza n. 169/2007). La Corte Costituzionale fa rilevare di essere giunta alla medesima conclusione anche con riguardo alla sottocategoria delle spese per il personale sanitario (sentenze n. 333/2010 e n. 120/2008) anch'esse di regola così elevate da non giustificare una prognosi favorevole circa l'introduzione di idonee misure alternative da parte della legge regionale.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Calabria

Legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 recante "Definizione del finanziamento della Stazione Unica Appaltante".

Corte Costituzionale, sentenza n. 163/2011

(Appalti pubblici - Gare per acquisizione di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale - Previsione di una modifica del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante per le sole gare riguardanti gli enti del servizio sanitario nazionale - Incompatibilità con gli impegni assunti nel piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario - Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006 - Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 recante "Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante").

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale (art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16) che, con riferimento alle sole gare riguardanti gli enti del servizio sanitario nazionale, rimette alla Giunta regionale il sistema di finanziamento della Stazione unica appaltante anche in deroga al generale sistema di finanziamento della stessa Stazione Unica. I giudici costituzionali rilevano che la norma censurata, non fissando

alcun tetto di spesa e non indicando alcun criterio di determinazione dell'entità della suddetta deroga, lascia alla Regione un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l'adozione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario che prevede la modifica, da parte della Giunta regionale, dello strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante con una nuova forma di finanziamento costituita da un *budget* prefissato per il funzionamento della Stazione stessa. Secondo la Consulta, pertanto, la disposizione in esame viola i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006, con conseguente lesione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione (riguardo ai principi di coordinamento della finanza pubblica cfr. sentenze n. 123/2011, n. 52/2010, n. 141/2010, n. 100/2010, n. 237/2009, n. 139/2009 e n. 193/2007).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 recante «Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione».

Corte Costituzionale, sentenza n. 155/2011

(Impiego pubblico - Prosecuzione, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali nonché dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione - Contrasto con la disciplina statale di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica che prevede la sanzione della revoca di diritto degli incarichi dirigenziali nei confronti degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010 n. 10 recante "Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Puglia n. 10/2011, che prevede la possibilità di avvalersi degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti di servizio stipulati per attuare i programmi comunitari, prevedendo, altresì, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 244/2007, per contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto all'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 che stabilisce che, in caso di mancato rispetto, da parte delle regioni e degli enti locali, del patto di stabilità interno nell'esercizio finanziario 2009, i suddetti incarichi sono revocati di diritto.

La Corte Costituzionale ha affermato che le regioni e gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, essendo as-

soggettati alle regole del cosiddetto “Patto di stabilità interno”, che, da un lato, indicano limiti complessivi di spesa e, dall’altro lato, prevedono sanzioni volte ad assicurarne il rispetto. Simili sanzioni “operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti e (...) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica”. Non vi è dubbio che le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente si applichino alla Regione Puglia, “dal momento che quest’ultima, come emerge dalla sua stessa certificazione inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, non ha rispettato il patto di stabilità interno”. Tali sanzioni prevedono l’annullamento d’ufficio degli atti adottati dalla regione con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno e la revoca di diritto di incarichi dirigenziali ad esterni e di contratti di lavoro (subordinato o autonomo) a tempo determinato, deliberati, stipulati o prorogati a seguito di atti adottati in violazione del patto di stabilità interno. Prevedendo che la Regione Puglia continui ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, di incarichi dirigenziali a termine, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di contratti di lavoro autonomo, nonostante la revoca di diritto di tali contratti sancita dall’art. 14, comma 21 del decreto legge n. 78 del 2010, è evidente che la legge impugnata ha inteso neutralizzare le suddette sanzioni previste dal legislatore statale nell’esercizio della sua potestà in materia di coordinamento di finanza pubblica.

La Corte Costituzionale, pertanto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale censurata, ritenuta in aperto contrasto con principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale. Né, di contro, la sopravvenuta abrogazione di tale disciplina, intervenuta con la legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, ha determinato la cessazione della materia del contendere, dal momento che la legge censurata, disponendo la continuazione dei rapporti esistenti, ha trovato applicazione per quasi otto mesi fino al momento della sua abrogazione.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010 n. 2 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 69/2011

(Impiego pubblico - Estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 alla “dirigenza di primo livello” che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia, di legislazione concorrente, del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale).

(Ambiente - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti - Cessazione e trasferimento delle funzioni alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi a decorrere "dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore" - Violazione competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale).

(Trattamento indennitario spettante agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania - Previsione che al termine della legislatura la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Impiego pubblico - Dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione - Possibilità, con almeno otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010-2012, dietro corresponsione di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilità per il personale non dirigente e fino ad un massimo di trenta mensilità per il personale dirigenziale - Contrasto con le disposizioni statali che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle regole del rapporto di lavoro - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 1, commi da 55 a 63, della legge 21 gennaio 2010 n. 2 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010" prevede la trasformazione del rapporto di lavoro precario in lavoro a tempo indeterminato per i dirigenti di primo livello, selezionati dall'inizio mediante procedure concorsuali e utilmente inseriti in graduatorie concorsuali pubbliche.

Secondo la Corte Costituzionale le suddette disposizioni, nell'autorizzare gli enti del servizio sanitario regionale a trasformare contratti di lavoro precario o flessibile, attualmente in corso o comunque già stipulati, in veri e propri contratti di lavoro a tempo indeterminato, violano l'art. 2, commi da 71 a 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che non consente l'attuazione di procedure di stabilizzazione di personale dirigenziale. Così disponendo, il legislatore regionale viola, pertanto, l'art. 117 comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e l'art. 117 comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica (sulla riconducibilità della disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro nella materia "ordinamento civile", v. sentenza n. 324/2010).

L'art. 1, comma 69, abroga la disposizione contenuta nell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007 che disponeva l'immediata cessazione dell'attività dei consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti e il trasferimento delle relative funzioni alle Province, precisando che il subentro di queste ultime in rapporti attivi e passivi avvenga fin dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. La Corte Costituzionale rileva che la norma regionale si pone in contrasto con la disciplina statale dettata dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 26 che statuisce l'immediato trasferimento delle funzioni e dei rapporti alle Province ed alle società da loro partecipate, autorizzando la protrazione della gestione consortile per le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, e, quanto a quelle di smaltimento o recupero, esclusivamente per la raccolta differenziata e, comunque, limita la possibile protrazione della gestione consortile solo fino al 31 dicembre 2010 (in senso analogo, cfr. sentenze n. 314/2009, n. 62/2008 e n. 380/2007).

I giudici costituzionali, pertanto, dichiarano l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69 della legge regionale in esame per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 83, della legge in esame sollevata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

L'art. 1, commi da 84 a 91, introduce incentivi economici per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali riconoscendo al personale non dirigenziale che cessi anticipatamente dal servizio un importo pari, nella misura massima, a trentasei mensilità ed al personale dirigenziale un importo pari a trenta mensilità.

Secondo i giudici costituzionali il legislatore regionale, con la suesposta disposizione, viola l'art. 117 comma 2, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

La Corte Costituzionale rileva, in particolare, che le suddette norme regionali si pongono in contrasto con le disposizioni statali contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del 2001 che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni.

La Consulta dichiara, altresì, l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania in quanto avvenuta sulla base di decreto dirigenziale del Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Campania senza la necessaria delibera della Giunta regionale. I giudici costituzionali fanno rilevare che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, anche la costituzione in giudizio, oltre che la proposizione del ricorso, deve essere deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cui si è adeguato l'art. 51 dello statuto (in senso analogo, cfr. sentenze n. 44/2011, n. 7/2011, n. 332/2010, n. 331/2010 e n. 189/2007).

(a cura di Saverio Lo Russo)

